

Proposta N° 459 / Prot. Data 12/12/2016_		Immediata esecuzione ☐ SI ☒ NO
---	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 412 del Reg. Data 12/12/2016	OGGETTO :	LITE MELIA ROCCO C/ COMUNE DI ALCAMO – UDIENZA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO – AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO – NOMINA LEGALE AVV.TI GIOVANNA MISTRETTA E SILVANA MARIA CALVARUSO. UDIENZA DEL 01/02/2017
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 18,45 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella		X
6)	Assessore Saverino Nadia		X

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

*Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Lite Melia Rocco c/ Comune di Alcamo – udienza davanti al Giudice di Pace di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio – nomina legale Avv.ti Giovanna Mistretta e Silvana Maria Calvaruso. Udienza del 01/02/2017, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.***

Premesso che:

- l'atto di citazione, proposto dal Sig. Melia Rocco dinanzi il Giudice di Pace di Alcamo, notificato a questo Ente in data 21/11/2016 - Prot. n. 55994, pervenuto in questo ufficio in data 25/11/2016, con il quale cita il Comune di Alcamo a comparire dinanzi il Giudice di Pace di Alcamo, e con il quale l'attore chiede il risarcimento dei danni materiali riconducibili al sinistro avvenuto in data 23/11/2014, alle ore 17.00 circa in Alcamo;
- nella richiesta è stato comunicato che il minore Melia Pietro, alla guida dello scooter tg. X77DXF, di proprietà del Sig. Melia Rocco, stava percorrendo la Via Prolungamento via Kennedy, quando giunto in prossimità dell'affitta camere Costa Picca, cadeva a terra a causa di una serie di buche insite lungo l'asfalto della via anzidetta;
- la domanda del Sig. Melia Rocco è stata quantificata in complessivi € 1.459.70;
- vista la polizza Ariscom s.p.a. RCT/RCO n.0000032339, che prevede una franchigia per sinistro di € 25.000,00 - giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto;

Ritenuto di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, per i motivi espressi in narrativa, di resistere in giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Alcamo, per la lite promossa dalla Sig.ra Melia Rocco, in ogni fase stato e grado del giudizio, ritenendo la domanda infondata in fatto e in diritto;

Ritenuto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase, stato e grado della lite, e che tale nomina potrà essere conferita agli Avv.ti Giovanna Mistretta e Silvana Maria Calvaruso, conferendo alle stesse ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;
- Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dal Sig.ra Melia Rocco dinanzi il Giudice di Pace di Alcamo, in ogni fase, stato e grado del giudizio;
- 2) di nominare legale del Comune di Alcamo gli Avv.ti Giovanna Mistretta e Silvana Maria Calvaruso, conferendo alle stesse ogni più ampio mandato di legge, in ogni stato e grado della lite con espressa autorizzazione alla chiamata di terzo, alla proposizione di domanda riconvenzionale, all'impugnazione autonoma di eventuale cautelare lesivo degli interessi dell'Ente, ciò con tutti i poteri di legge e con espressa facoltà di transigere e conciliare, previa autorizzazione, quest'ultima facoltà, da sottoporre al vaglio della Giunta Municipale;
- 3) di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;

L'Istruttore Amministrativo

Firma del dirigente

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

approvare la superiore proposta.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: **Lite Melia Rocco c/ Comune di Alcamo – udienza davanti al Giudice di Pace di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio – nomina legale Avv.ti Giovanna Mistretta e Silvana Maria Calvaruso. Udienza del 01/02/2017.**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Tecnici e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 01/12/2016

Avvocatura Comunale
F.to Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
F.to Ing. Capo E.A.Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 12/12/2016

Il Dirigente di Settore
F.to Dr Sebastiano Luppino

Visto: L'Assessore al ramo

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Ing. Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 3780

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 15/12/2016 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, lì 15/12/2016

=====

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/12/2016

- ☐ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- ☐ dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, lì 27/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li _____



GIUDICE PACE
DI ALCAMO

-----§§§-----

ATTO DI CITAZIONE

PER: Melia Rocco, nato ad Alcamo (TP) il 20.01.1962, C.F. MLERCC62A20A176B, ed ivi residente in Via Pina Bernardo n. 32, ed ivi elett.te dom.to in Via Monte Bonifato n.107, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Vitello, Fax:0924.200140, che li rappresenta e difende giusta procura al margine del presente atto, il quale dichiara ai fini delle comunicazioni di volerli ricevere al seguente indirizzo pec vincenzovitello@pecavvpa.it

CONTRO

1) Il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Alcamo Piazza Ciullo n.1;

PREMESSO

1. Che, il giorno 23.11.2014, alle ore 17:00 circa, in Alcamo (TP), Prolungamento Via Kennedy, si verificava un sinistro stradale in cui rimaneva coinvolto lo Scooter Tg. X77DXF (Assicurato Toro Assicurazioni) di proprietà del Sig. Melia Rocco e condotto dal figlio minore Melia Pietro;
2. Nella fattispecie, mentre il minore Melia Pietro alla guida dello Scooter Tg. X77DXF (Assicurato Toro Assicurazioni) di proprietà del Sig. Melia Rocco stava percorrendo la Via Prolungamento Via Kennedy, direzione Sud-Nord, quando, giunto in prossimità

CITTA DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 55884 del 21 NOV 2016
Assegnata al Settore ALMCC
il 21 NOV 2016 il Segretario Generale

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni suo grado e fase, anche in quelle esecutive, l' Avv. Vincenzo Vitello, conferendogli tutte le facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare, farsi sostituire, nominare Avvocati e domiciliatari in loco, chiamare in giudizio garanti e/o terzi responsabili e proporre domande nei loro confronti, di incassare e riscuotere somme, trattenendole in conto spese e competenze tutte, con elezione di domicilio presso lo studio di questi, sito ad Alcamo Via Monte Bonifato n. 107. Ai sensi del D. Lgs. n°196/2003, acconsento al trattamento dei dati personali, essendo a conoscenza che questi rientrano nell'ambito dei dati sensibili di cui alla stessa norma. Dichiaro altresì ai sensi dell'art. 4,3 comma, del d.lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Melia Rocco
Vera la firma

Avv. Vincenzo Vitello
Via Monte Bonifato, 107 91011 Alcamo (TP)
Tel./Fax: 0924.200140
e-mail: vincenzovitello@alice.it
Riva: 02417420813

COMUNE DI ALCAMO
L.R. 10/1991
SETTORE SERVIZI TECNICI
Assegnato al responso
del procedimento
Add. Sig. Rocco
IL DIRIGENTE

Ferraro

21-11-2016

dell'affitta camere Costa Picca, cadeva rovinosamente a terra a causa di una serie di buche insite lungo l'asfalto della Via anzidetta e priva di apposita segnaletica, che hanno determinato la caduta del minore Melia Pietro;

3. Che, a seguito della rovinosa caduta, lo scooter condotto dal minore Melia Pietro riportava danni materiali il cui importo ammonta ad € 1.159,70 (Iva compresa), come da preventivo redatto dalla Ditta Adragna Alessandro con sede ad Alcamo in Via Gammara n. 45, ai quali devono aggiungersi € 150,00 a titolo di fermo tecnico, ed € 150,00 a titolo di deprezzamento del valore commerciale del veicolo, per un totale di € 1.459,70”;
4. Che, in data 05.12.2014 si è data comunicazione del sinistro al Comune di Alcamo con lett. Racc. A/r n. 14790365565-6, con la quale si intimava al Comune il risarcimento dei danni patiti dall'attore in quanto riconducibili all'omissione dei doveri di manutenzione della strada e segnalazione delle insidie gravanti sul suddetto Ente;
5. Che, vi è un costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale con riferimento alla fattispecie oggetto di esame è stata riconosciuta configurabile a carico della P.A. una responsabilità ex art. 2051 c.c., allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso generale e diretto della collettività e si presenti di riguardevole estensione, il Comune di Alcamo deve quindi rispondere del sinistro in oggetto ex art. 2051 c.c. poiché la produzione del danno è dipesa dalla mancata adozione delle misure funzionali alla neutralizzazione della potenza offensiva dello

stesso, nonché dell'omesso controllo sul bene stesso, in sé pericoloso, per evitare che arrecasse un danno ai terzi, ampiamente ribadito e confermato dalla Corte di Cassazione, vedi:

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 15761/16 del 29/07/2016 (Responsabilità del Comune ex Art. 2051 C.C.)

Responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.,

La S.C. rammenta innanzitutto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, eliminarne i pericoli ed escluderne i terzi; Per ciò che concerne la responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri riconducibili all'assetto della sede stradale, vanno ricordati 3 principi acquisiti nella giurisprudenza della Corte: a) vi è un obbligo generale di adottare misure atte a scongiurare situazioni di pericolo obiettivo; b) è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico qualora sia accertato che il danno sia stato causato da un'anomalia della strada, salvo che l'ente non dimostri di non aver potuto far nulla per evitarlo; c) l'ente supera la presunzione di colpa quando il danno si determina in maniera improvvisa, integrando il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.. Ciò comporta dunque che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. n. 2308/07).

Per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti (Cass. n. 21286/11).

Il fatto che una strada risulti «molto sconnessa, con altre buche e rappezzi» non costituisce, di per sé, un'esimente per l'ente pubblico, anche perché un comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile. Va dunque ribadito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile – ex art. 2051 c.c. - dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura e alla conformazione stessa della strada; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale però assume efficacia causale esclusiva solo ove possa qualificarsi come abnorme, ossia estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto.

Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 cod. civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157).

non essendovi ragione di escludere, con riferimento all'art. 2051 cod. civ., l'applicabilità del comma 1 dell'art. 1227 cod. civ. - il fatto che una strada risulti "molto sconnessa, con altre buche e rappezzi" non costituisce, di per sé, un'esimente per l'ente pubblico, anche perché un comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile. Altrimenti opinando - e portando al paradosso l'iter seguito dalla Corte territoriale nel caso specifico -

dovrebbe ritenersi che, quanto più un ente pubblico mantenga le proprie strade in una situazione di incuria e di dissesto, tanto più lo stesso ente vada esente da responsabilità, dovendosi far carico solo all'utente tutte le conseguenze del dissesto stradale; il che non è certo il significato dei principi sopra riportati. Invero va qui ribadito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto.

6. Che, comunque, l'amministrazione proprietaria della strada è tenuta a preavvertire e prevenire determinate situazioni di pericolo con riferimento alla condizione dei luoghi, e che la buca in parola che ha cagionato l'evento lesivo era privo di adeguata segnalazione, l'aver omesso la predisposizione di adeguate ed opportune tutele, costituisce di per sé una condotta colposa omissiva, imputabile agli effetti all'art. 2043 c.c., per cui si appalesa necessaria l'azione giudiziale intrapresa;
7. Che, in data 25/03/2014, avanti codesto Giudice di Pace, nella persona del Dott. Paolo Tesoriere, veniva incardinato un giudizio volto all'ottenimento del risarcimento dei danni fisici patiti dal minore Melia Pietro;
8. Che, tale giudizio, veniva deciso in data 30/09/2016 con sentenza num. 314/16, con la quale il Dott. Paolo Tesoriere, definitivamente pronunciando, statuiva che la responsabilità del sinistro per cui è causa, è da attribuire al convenuto Comune di Alcamo, in concorso con il minore Melia Pietro, nella misura pari al 50%;
9. Pertanto, l'ammontare del risarcimento oggi richiesto per i danni materiali patiti dallo scooter Tg. X77DXF, di proprietà del Sig. Melia Rocco, ammonta ad € 1.459,70, decurtato del 50%, per un toatel netto di € 729,85;

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'attore, come sopra rappresentato e difeso,

C I T A

1) Il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Alcamo Piazza Ciullo n.1;

tutti a comparire avanti al **GIUDICE di PACE di Alcamo (TP)**, per **l'udienza del giorno 01.02.2017**, ore di rito, con l'invito espresso a costituirsi entro nelle forme e nel termine di cui all'art. 319 c.p.c. e segg. e, con l'espresso avvertimento che, in difetto, incorreranno nelle preclusioni e/o decadenze previste dalla legge- art.38 e 167 c.p.c - per ivi sentire accogliere le seguenti:

C O N C L U S I O N I

Voglia l'Ill.mo GIUDICE di PACE

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- ❑ Ritenere e dichiarare che il sinistro del 23.11.2014 verificatosi ad Alcamo, in Via Prolungamento Via Kennedy, alle ore 17:00 circa, si è verificato a causa della esclusiva colposa responsabilità del Comune di Alcamo in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore;
- ❑ Ritenere e dichiarare che tutti i danni materiali patiti dallo Scooter Tg. X77DXF (Assicurato Toro Assicurazioni) di proprietà del Sig. Melia Rocco, sono la diretta conseguenza del sinistro stradale in parola, e come tali risarcibili all'attore;
- ❑ Conseguentemente, condannare il **Comune di Alcamo**, Piazza Ciullo n.1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento

in favore dell'attore di tutte quelle somme ad esso dovute per il risarcimento dei danni ad esso dovuti per le motivazioni di cui in premessa, il tutto quantificabile entro la competenza per valore del giudice adito, che ad'oggi possono comunque quantificarsi in € 729,85;

- Condannare controparte alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

Si chiede che il G.d.P. di Alcamo ammetta la produzione documentale indicata in premessa e, ai fini istruttori, ammetta, in caso di contestazione:

1. **Prova testimoniale:** con persona che verrà successivamente nominata in termini assegnandi e che riferirà sui punti 1-2-3 dell'atto di citazione opportunamente adattati e preceduto dall'inciso Vero è che:

2. **Ammettere prova testimoniale con il legale rappresentante della Ditta Adragna Alessandro, per la conferma del preventivo indicato in citazione;**

Si dichiara che il valore del presente giudizio è di € 729,85.

Si producono:

1. I documenti elencati come da indice.

Con salvezza illimitata

Alcamo li. 15.11.2016

AMMO
Avv. Vincenzo Vitello
Via Monte Bonifato, 107 - 91011 Alcamo (TP)
Tel./Fax: 0924-200140
e-mail: vincenzovitello@alice.it
P.Iva: 02417420813

RELATA DI NOTIFICA

Sulla richiesta come in atti, Io sott. Uff. Giud. addetto all'Ufficio
Notifiche presso il Tribunale di Alcamo, Ho notificato il suesteso atto di
citazione a:

1) Il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Alcamo Piazza Ciullo
n. 1, ivi consegnandone copia a mani:

[Signature]
[Signature]

Nella qualità d'impiegato, ivi addetto alla ricezione
degli atti tale qualificato.

Alcamo, li 24/4/2016

[Signature]
MESSO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO